

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI INTROD

## INDICE

<b>TITOLO I – NORME GENERALI.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto del regolamento		4
Art. 2 – Ambito ed efficacia del regolamento		4
Art. 3 – Controversie e reclami		4
Art. 4 – Fornitura		4
Art. 5 – Modalità di erogazione		4
<b>TITOLO II – FORNITURE PER USO PUBBLICO.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>5</b>
Art. 6 – Definizione di impianti per uso pubblico		5
Art. 7 – Prelievo dalle fontane pubbliche		6
Art. 8 – Uso delle fontane pubbliche		6
Art. 9 – Sorgenti, pozzi, vasche di accumulo		6
Art. 10 – Prese d’acqua per scopi particolari		6
<b>TITOLO III – FORNITURE PER USOPRIVATO .....</b>	<b>PAG.</b>	<b>6</b>
Art. 11 – Definizione delle utenze private		7
Art. 12 – Forniture in aree prive di rete		7
Art. 13 – Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico		8
Art. 14 – Proprietà delle tubazioni		8
Art. 15 – Titolarità delle concessioni		8
Art. 16– Contratto di fornitura		9
Art. 17 – Verifiche sulla regolarità dell’impianto		9
Art. 18 – Rifiuto di sottostare a verifiche		10
Art. 19 – Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica		10
Art. 20 – Forniture provvisorie o occasionali		10
Art. 21 – Danni alle condotte e alle tubazioni		10
Art. 22 – Divieto di operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione		11
Art. 23 – Allacciamento		11
Art. 24 – Disposizioni per l’esecuzione degli allacciamenti		11
Art. 25 – Serbatoi		12
Art. 26 – Rifacimento di allacciamenti esistenti		12
<b>TITOLO IV – MISURATORE DI CONSUMI.....</b>	<b>PAG.</b>	<b>12</b>

*Comune di Introd*

Valle d'Aosta

Art. 27 – Tipo e calibro del contatore

Art. 28 – Installazione del contatore

Art. 29 – Contatori in fabbricati con più utenze

*Commune de Introd*

Vallée d'Aoste

12

12

13

Art. 30 – Contatori per tipologia di utenza	13
Art. 31 – Verifiche dei contatori	13
Art. 32 – Difettosa o mancata misurazione dei consumi	14
Art. 33 – Contatori per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto	14
<b>TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI..... PAG.</b>	<b>14</b>
Art. 34 – Letture	14
Art. 35 – Tariffe dell'acqua	14
Art. 36 – Pressione dell'acqua	15
Art. 37 – Uso dell'acqua	15
<b>TITOLO VI – INFRAZIONI..... PAG.</b>	<b>15</b>
Art. 38 – Sospensioni dal servizio	15
Art. 39 – Contenzioso	16
Art. 40 – Sanzioni	16
Art. 41 – Eventuali interruzioni e danni	16
Art. 42 – Contenimento dei consumi	16
<b>TITOLO VII – NORME FINALI ..... PAG.</b>	<b>17</b>
Art. 43 – Modificazioni del regolamento e della tariffa	17
Art. 44 – Pubblicità del regolamento	17
Art. 45 – Rinvio al regolamento generale delle entrate	17
Art. 46 – Trattamento dei dati personali	17
Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento	18

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**  
***(Oggetto del regolamento)***

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio per la fornitura di acqua potabile e di smaltimento delle acque reflue in fognatura bianca, nera o mista.

**Art. 2**  
***(Ambito ed efficacia del regolamento)***

1. Il presente regolamento ha validità nel territorio del Comune di Introd e la sua osservanza è obbligatoria per tutti gli utenti a favore dei quali viene erogato il servizio acquedottistico e fognario.

**Art. 3**  
***(Controversie e reclami)***

1. Per ogni controversia relativa al contratto di fornitura il foro competente è quello di Aosta.
2. Per qualsiasi domanda, comunicazione o reclamo, l'utente deve rivolgersi prioritariamente ai competenti uffici comunali o al Servizio per le Entrate locali presso l'Unité des Communes Gran Paradis.

**Art. 4**  
***(Fornitura)***

1. Il Comune di Introd fornisce l'acqua potabile secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.
2. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione comunale per sospensioni dell'erogazione dell'acqua dovute a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
3. Resta inteso che le interruzioni di cui è possibile la programmazione saranno comunicate da parte del comune, con preavviso di almeno 24 ore, usando i più efficaci mezzi di informazione, fatte salve circostanze impreviste e non programmabili.
4. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
5. Il Comune di Introd si riserva la facoltà di regimare l'erogazione dell'acqua al fine di assicurare una corretta fruizione della risorsa idrica.

**Art. 5**  
***(Modalità di erogazione dell'acqua potabile)***

1. L'erogazione dell'acqua avviene prioritariamente ad uso potabile e sanitario e avviene, di norma con sistema a contatore.
2. Il Comune di Introd può concedere sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale o diverso da quello potabile e previa eventuale installazione del contatore; in questo caso la Giunta comunale, vagliate la disponibilità idrica e valutata la richiesta, può concedere, con apposito provvedimento, una concessione speciale, rimanendo però riservato all'Amministrazione comunale il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, l'erogazione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate sia tale da non soddisfare appieno le necessità potabile e sanitaria.
3. Per i cantieri edili l'erogazione è effettuata verso pagamento di un importo forfetario definito dall'organo competente; per l'uso zootecnico, dovrà essere installato un contatore e stabilita una tariffa agevolata.
4. Nel caso di carenza d'acqua, potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso da potabile e sanitario, con conseguente sospensione del pagamento della tariffa fissa e variabile dell'acqua da parte dell'utente, senza tuttavia riconoscere alcun indennizzo a titolo di risarcimento da parte de comune.
5. Il comune effettua periodiche analisi dell'acqua in più punti dell'acquedotto al fine di controllare l'intera rete pubblica. Qualora l'acqua risulti non idonea al consumo umano il Comune emette immediata ordinanza di trattamento o di non impiego che viene diffusa mediante pubblicazione nelle bacheche frazionali e all'albo pretorio *online*.
6. Gli utenti sono obbligati al rispetto dell'ordinanza sino alla sua revoca.
7. Esperita tale procedura il Comune non è responsabile di eventi connessi con il mancato rispetto dell'ordinanza.

## **TITOLO II**

### **FORNITURE PER USO PUBBLICO**

#### **Art. 6**

#### **(Definizione di impianti per uso pubblico)**

1. Sono considerati per uso pubblico:
  - a) tutti i fontanili e le fontanelle collegate all'acquedotto comunale;
  - b) le bocche di inaffiamento di strade e giardini comunali;
  - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;
  - d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;

- e) le bocche antincendio sia pubbliche che private;
- f) i pozzetti e le camere di manovra.

**Art. 7**  
**(Prelievo dalle fontane pubbliche)**

1. L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata, nel rispetto di un corretto uso senza sprechi, per uso domestico, irriguo e zootecnico.
2. È ammesso solamente il prelievo con bottiglie, secchi e taniche.
3. È vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.

**Art. 8**  
**(Uso delle fontane pubbliche)**

1. Le vasche delle fontane pubbliche mantengono inalterato l'uso per cui sono state realizzate.
2. È pertanto ammesso:
  - a) il lavaggio dei panni;
  - b) l'abbeveraggio del bestiame.
3. È vietato:
  - c) il lavaggio di materiali o cose che possano inquinare o comunque sporcare le acque della vasca;
  - d) servirsi di dette vasche per la balneazione.

**Art. 9**  
**(Sorgenti, pozzi, vasche di accumulo)**

1. È vietato l'accesso nelle zone di rispetto delle sorgenti e delle vasche di accumulo dell'acquedotto comunale.

**Art. 10**  
**(Prese d'acqua per scopi particolari)**

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate, solamente da parte del comune o su autorizzazione dello stesso:
  - a) bocche antincendio;
  - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini;
  - c) bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo di interesse della collettività.

**TITOLO III**  
**FORNITURE PER USO PRIVATO**

**Art. 11**  
**(Definizione delle utenze private)**

1. Sono considerate utenze private:
  - a) quelle per uso domestico: per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici; è vietato l'innaffiamento di giardini e aiuole, e altri usi estranei all'uso familiare in senso stretto;
  - b) quelle per usi industriali e artigianali: per processi di lavorazione industriale o artigianale;
  - c) quelle per cantieri edili: la fornitura per cantiere edile viene erogata per il tempo necessario alla realizzazione del fabbricato e dovrà essere volturata, per uso domestico, industriale o artigianale o zootecnico, contestualmente al rilascio dell'agibilità;
  - d) quelle per uso zootecnico: destinata alle attività di allevamento degli animali.

**Art. 12**  
**(Forniture in aree prive di rete)**

1. Si considera un'area dotata di rete (acquedotto e fognatura) quando la distanza tra la costruzione e il punto di allacciamento all'acquedotto non sia superiore a 50 metri in linea d'aria.
2. Qualora una costruzione già esistente si trovi in area non servita da rete acquedottistica e fognaria ai sensi del punto precedente e ricorrano le condizioni perché i privati debbano provvedere all'esecuzione diretta delle infrastrutture carenti, verrà stipulata una convenzione con il Comune ove saranno stabilite le modalità e l'entità degli adeguamenti infrastrutturali.
3. Le infrastrutture realizzate direttamente dal privato, eccedenti i 50 metri in linea d'aria, saranno ammesse a contributo da parte del comune nella misura del 50% della spesa rendicontata fino alla somma massima di €. 10.000,00.
4. Sarà onere del privato produrre, sia che si tratti di allacciamento alla rete acquedottistica o fognaria, un elaborato tecnico che individui il tracciato delle tubazioni, la profondità di posa, i materiali e i diametri utilizzati e ottenere le autorizzazioni e i *nulla osta* necessari. Il Comune potrà prescrivere in ogni caso caratteristiche diverse dell'infrastruttura.
5. Il tratto di rete eccedente i 50 metri in linea d'aria dalla costruzione rientrerà nella rete comunale, esso dovrà essere eseguito a regola d'arte e verrà preso in consegna dal Comune sin da subito che ne curerà la manutenzione e potrà utilizzarlo per ulteriori allacciamenti.
6. In tutti i casi in cui la distanza tra la costruzione e il punto di allacciamento all'acquedotto o alla fognatura non sia superiore a 50 metri in linea d'aria, la realizzazione della nuova condotta occorrente è interamente a cura e spese del privato.
7. Per la realizzazione di nuovi impianti acquedottistici o fognari o per il miglioramento e la

manutenzione di quelli esistenti, gli utenti attuali e potenziali sono tenuti ad autorizzare gratuitamente il passaggio delle condutture sulle proprietà interessate, nonché l'accesso ai fondi su cui vantano diritti per l'esecuzione dei lavori di posa e di manutenzione delle reti.

8. Qualora si renda necessario lo spostamento di un tratto di rete acquedottistica o fognaria comunale posato in un fondo privato, per la realizzazione di un intervento di iniziativa del privato stesso, il comune ammetterà a contributo l'intervento nella misura del 50% della spesa rendicontata, fino alla somma massima di €. 5.000,00. Sarà onere del privato produrre un elaborato tecnico che individui il tracciato delle tubazioni, la profondità di posa, i materiali e i diametri utilizzati e ottenere le autorizzazioni e i *nulla osta* necessari. Il Comune potrà prescrivere in ogni caso caratteristiche diverse dell'infrastruttura.

### **Art. 13 (Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quello domestico)**

1. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune di Introd rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che l'ente valuterà insindacabilmente.
2. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà essere rivendicata dall'utente.

### **Art. 14 (Proprietà delle tubazioni)**

1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, i riduttori di pressione sulle condotte principali e le valvole e saracinesche di derivazione e di distribuzione sono di proprietà del Comune di Introd. Tutte le tubazioni di allacciamento, compreso il contatore, a partire dallo stacco sulla tubazione principale sono di proprietà dell'utente che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di tubazioni di allacciamento realizzate dall'amministrazione comunale nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica, rimangono sotto la responsabilità comunale che ne cura la manutenzione straordinaria per ovviare a vizi occulti di realizzazione per un tempo massimo di 10 anni dalla conclusione dei lavori.
2. Tutte le tubazioni della rete fognaria principale (bianca, nera o mista) sono di proprietà del Comune di Introd. Tutte le tubazioni di allacciamento, a partire dai pozzetti o a partire dallo stacco sulla conduttura principale, sono di proprietà dell'utente che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso di tubazioni di allacciamento realizzate dall'amministrazione comunale nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria, rimangono sotto la responsabilità comunale che ne cura la manutenzione straordinaria, per ovviare a vizi occulti di realizzazione, per un tempo massimo di 10 anni dalla conclusione dei



lavori.

### **Art. 15 (Titolarità dell'utenza)**

1. Le utenze, previa domanda da inoltrarsi presso gli uffici del SEL dell'Unité Grand Paradis, sono rilasciate agli interessati che ne facciano richiesta.
2. Le utenze domestiche sono rilasciate automaticamente dal SEL mentre le utenze non domestiche possono essere rilasciate dalla Giunta comunale che indica le portate massime prelevabili.
3. Alla domanda dovrà essere allegato specifico elaborato tecnico che individui il tracciato delle tubazioni, sia che si tratti di allacciamento alla rete acquedottistica che fognaria, la profondità di posa, i materiali e i diametri utilizzati.
4. L'ufficio tecnico si riserva di richiedere, ad allacciamento ultimato, la documentazione che comprovi le effettive modalità di realizzazione dell'allacciamento (elaborati grafici, *as-built*, documentazione fotografica, ecc...).
5. Qualora la domanda non contenga gli elaborati di cui al precedente comma 3 o le integrazioni di cui al comma 4 l'autorizzazione o l'erogazione può essere sospesa.

### **Art. 16 (Contratto di fornitura)**

1. La fornitura è disciplinata da un contratto tra comune e utente in forma di scrittura privata.
2. Il presente regolamento si intende parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione o allegazione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipula del contratto.
3. La disdetta dell'utenza comporta l'interruzione dell'allacciamento; per la riattivazione della stessa, l'utente dovrà fare nuova richiesta.
4. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
5. L'utente, in ogni caso, può risolvere il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui sia interrotto l'allacciamento.
6. L'interruzione dell'allacciamento avverrà entro dieci giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovrà essere rilevabile la lettura del contatore.
7. Il contratto si intende revocato senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione comunale e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

### **Art. 17**

### ***(Verifiche sulla regolarità dell'impianto)***

1. Il Comune di Introd ha facoltà di verificare in ogni tempo, per mezzo del personale incaricato, le diramazioni della rete di distribuzione, tanto interne quanto esterne, per constatare le condizioni di funzionamento dell'impianto.
2. L'utente si impegna, con la firma del contratto di fornitura, a consentire che il personale incaricato, acceda alla proprietà privata per eseguire le verifiche e le ispezioni necessarie.

### **Art. 18**

#### ***(Rifiuto di sottostare a verifiche)***

1. Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale comunale, verrà notificato all'utente il giorno e l'ora in cui il personale incaricato si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospesa o ridotta la fornitura dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

### **Art. 19**

#### ***(Lavori coattivi di manutenzione, ripristino o modifica)***

1. Qualora, nel corso delle verifiche di cui all'articolo 17, il personale incaricato accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (motivi sanitari o per perdite d'acqua sull'allacciamento), il Sindaco ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo un termine.
2. In caso di inadempienza, verrà sospesa o ridotta la fornitura dell'acqua potabile, sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco. Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni di interesse pubblico, il Comune di Introd potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva richiesta di rimborso delle spese sostenute all'utente inadempiente.

### **Art. 20**

#### ***(Forniture provvisorie o occasionali)***

1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria o occasionale motivata da particolari usi e di norma non rinnovabile.
2. La fornitura provvisoria verrà concessa solo se questa non pregiudica il normale servizio di erogazione.

### **Art. 21**

#### ***(Danni alle condotte e alle tubazioni)***

1. Affinché non siano recati danni alle condotte principali e alle derivazioni delle reti idriche, il

Comune, dietro richiesta, è tenuto a segnalare, per quanto possibile in base alle proprie conoscenze, l'ubicazione delle condutture stesse.

2. Qualora siano provocati danni alle tubazioni per mancata richiesta di informazioni sull'ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, la riparazione sarà eseguita a cura e spesa di chi ha provocato il danno sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 22**

#### ***(Divieto di operazioni sulla rete e sulle valvole di distribuzione)***

1. È vietato a chiunque intervenire sulla condotta di distribuzione principale e sulle relative apparecchiature comunali, se non previamente autorizzato dal Comune di Introd.
2. E' altresì fatto divieto assoluto per chiunque di manomettere o di manovrare le valvole di regolazione dei fontanili.
3. L'utente, che per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune di Introd.
4. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura, ferme restando a carico dell'utente le relative spese.

#### **Art. 23**

#### ***(Allacciamento)***

1. L'acqua viene derivata dalla condotta principale mediante un collettore di allaccio (barilotto), posizionato all'interno della camera di manovra di sezionamento della condotta di distribuzione principale, dal quale parte l'allacciamento, di proprietà dell'utente.
2. L'utente deve provvedere affinché siano preservati da manomissione e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'allacciamento.
3. L'utente è quindi responsabile dei danni provocati per qualsiasi causa ed è tenuto ad effettuare a proprie cura e spese i regolari ripristini, nonché tutti gli interventi di manutenzione.
4. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei a evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni, fatto salvo che dette spese siano dovute a interventi da eseguirsi su allacciamenti realizzati dal comune di Introd, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale, entro i 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

#### **Art. 24**

#### ***(Disposizioni per l'esecuzione degli allacciamenti)***

1. L'allacciamento alla rete acquedottistica avverrà esclusivamente nella camera di manovra dell'acquedotto che l'ufficio tecnico comunale riterrà più conveniente sia per la gestione del

servizio, sia per l'economicità del lavoro e sia per l'interesse pubblico.

2. Gli allacciamenti saranno eseguiti secondo le seguenti disposizioni:
  - a) la fornitura verrà realizzata all'interno della camera di manovra più prossima al fabbricato del richiedente a cura e spese dello stesso sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale; qualora però nella camera di manovra più prossima all'utente, non sia tecnicamente possibile eseguire l'allacciamento, verranno realizzati a cura e spese del Comune gli interventi necessari all'esecuzione dell'allacciamento o la costruzione di una nuova camera di manovra nel punto che l'Ente stesso riterrà più idoneo;
  - b) l'allacciamento, dal punto di fornitura fino all'inizio della condotta di diramazione interna, sarà realizzato a cura e spese del richiedente, seguendo il tracciato autorizzato dall'ufficio tecnico comunale e riportato sull'elaborato consegnato ai sensi dell'art. 16, comma 3 del presente regolamento;
  - c) i materiali e la tipologia delle apparecchiature, da utilizzarsi per la realizzazione dell'allacciamento (quali tubi, valvole, regolatore di pressione) dovranno essere indicati nella relazione tecnica predisposta dal richiedente, da allegare alla domanda di allacciamento e saranno approvati dall'ufficio tecnico;
  - d) sarà onere e cura dell'utente installare eventuali riduttori di pressione necessari a salvaguardare il corretto funzionamento del proprio impianto.
3. Nel caso in cui, a seguito della richiesta di nuovo allacciamento acquedottistico o fognario, l'amministrazione comunale reputi opportuno sostituire o implementare parti della rete, potrà procedere alla realizzazione degli interventi necessari, a propria cura e spese, senza che il privato possa pretendere alcun indennizzo per espropri o servitù.

#### **Art. 25 (Serbatoi)**

1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve *trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua* per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto e in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

#### **Art. 26 (Rifacimento di allacciamenti esistenti)**

1. Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a cura spese dell'utente, richiedendo comunque la necessaria autorizzazione.

**TITOLO IV**  
**MISURATORE DEI CONSUMI**

**Art. 27**  
***(Tipo e calibro del contatore)***

1. Il tipo e il calibro del contatore sono determinati dall'ufficio tecnico, in funzione del diametro della tubazione di presa e in relazione alle dimensioni dell'abitazione o dell'edificio servito.

**Art. 28**  
***(Installazione del contatore)***

1. L'installazione del contatore dovrà avvenire all'interno delle camere di manovra dell'acquedotto o se questo non fosse possibile dovrà avvenire in luogo accessibile e che ne permetta una agevole lettura, previa autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Qualora l'allocazione dei contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento risulti inidonea, l'ufficio tecnico comunale potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere più agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione dello stesso a spese dell'utente.
3. I contatori sono di proprietà dell'utente.

**Art. 29**  
***(Contatori in fabbricati con più utenze)***

1. Di norma viene installato un solo contatore per fabbricato, salva la possibilità di posare dei sotto-contatori all'interno del fabbricato, peraltro in caso di discordanza il consumo considerato ai fini della fatturazione è quello rilevato dal contatore sull'allacciamento all'interno della camera di manovra principale.

**Art. 30**  
***(Contatori per tipologia di utenza)***

1. Ogni tipologia di utenza, domestica, industriale e artigianale, edile e zootecnica, dovrà essere dotata di un proprio contatore, al fine di stabilire il consumo d'acqua per ogni attività.
2. Se per motivi tecnici, non sia possibile la suddivisione dei consumi per attività, la ripartizione e la regolamentazione degli usi stessi sono fatti oggetto di apposita convenzione tra il Comune e l'utente.

**Art. 31**  
***(Verifiche dei contatori)***

1. Il Comune di Introd avrà facoltà di verificare in ogni tempo, a mezzo dei suoi incaricati, i

contatori per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale di esercizio.

2. Anche l'utente ha facoltà di richiedere la verifica di funzionamento del contatore.
3. Qualora sia stato riscontrato un malfunzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene computato, ai sensi dell'articolo seguente.
4. Se invece la verifica comprova il funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.

#### **Art. 32**

#### ***(Difettosa o mancata misurazione dei consumi)***

1. Quando venisse constatato che, per una qualunque causa, il contatore avesse cessato di registrare il volume di acqua fornito, o si siano verificate perdite non dipendenti dall'utente e certificate dall'ufficio tecnico, il Comune avrà la facoltà di conteggiare gli importi dovuti sulla base della media dei consumi riscontrati negli ultimi due anni.
2. Se necessario, il contatore verrà sostituito a cura e spese dell'utente.

#### **Art. 33**

#### ***(Contatori per approvvigionamenti diversi dal pubblico acquedotto)***

1. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, e che scaricano le acque nella pubblica fognatura, devono provvedere all'installazione, seguendo le disposizioni, le modalità e le prescrizioni previste dal presente regolamento, di un contatore per la misurazione dei consumi ai fini della fatturazione del servizio di fognatura e depurazione.
2. Coloro che utilizzano acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere autonomamente alle verifiche di potabilità e igiene dell'acqua con le modalità e la frequenza stabilite dalla normativa in materia.

### **TITOLO V**

### **CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI**

#### **Art. 34**

#### ***(Letture)***

1. Ogni anno il Comune di Introd procede ad acquisire la lettura dei contatori mediante suoi incaricati o attraverso l'invio di cartoline di auto lettura o eventuale altra modalità che verrà individuata dalla Giunta comunale.

#### **Art. 35**

#### ***(Tariffe dell'acqua)***

1. Le tariffe ordinarie e agevolate relative alla fornitura dell'acqua potabile e ai servizi di raccolta e depurazione delle acque reflue sono a carico dell'utente secondo gli importi determinati annualmente dall'organo comunale competente.
2. Oneri diversi, previsti nel presente regolamento, anche a carico del Comune, riconducibili per esempio a nuovi allacciamenti, spostamenti, ecc..., sono determinati con deliberazione di Giunta.
3. Le modificazioni delle tariffe e del presente regolamento, sono comunicate all'utenza mediante pubblicazione nell'albo pretorio *online* e sul sito istituzionale dell'ente.
4. Le comunicazioni effettuate in tal modo si intendono tacitamente accettate se l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione.
5. Le variazioni e le modificazioni si intendono obbligatorie anche per gli utenti che siano già destinatari della fornitura.

**Art. 36**  
**(Pressione dell'acqua)**

1. È compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed eventualmente, installare, a proprie cura e spese, idonei regolatori o riduttori di pressione, oppure apparecchiatura di pompaggio con autoclave.
2. Pertanto, non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso in cui, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori, oppure per eccesso di pressione, l'acqua danneggi gli impianti interni all'immobile.

**Art. 37**  
**(Uso dell'acqua)**

1. L'utente ha facoltà di utilizzare l'acqua somministrata sotto l'osservanza del presente regolamento, per l'uso dichiarato nel contratto e a servizio dello stabile, locale, stabilimento o esercizio in esso indicato, ma non può e non deve erogare, né permettere che venga erogata, una parte qualsiasi di detta acqua a uso di altri stabili.
2. Per ogni stabile, proprietà, esercizio o stabilimento, occorre un distinto contratto, che dovrà essere stipulato anche quando, per uno stesso stabile, si richieda l'erogazione per usi diversi.
3. È vietato all'utente fare commercio dell'acqua somministrata dal Comune di Introd.
4. È vietato l'uso improprio dell'acqua potabile, così come previsto dal presente regolamento.

**TITOLO VI**  
**INFRAZIONI**

**Art. 38**  
**(Sospensioni dal servizio)**

1. Senza pregiudizio di ogni azione civile e penale spettante al Comune di Introd, in caso di inosservanza del presente regolamento diretta a ottenere o procurare un indebito godimento di acqua, o in caso di morosità il Comune può sospendere o ridurre l'erogazione, fino a quando non cessi l'indebito godimento e l'utente non abbia assolto ogni debito verso l'ente.
2. Le spese di riattivazione del servizio, conseguente al pagamento del dovuto, saranno a carico dell'utente che dovrà coprire altresì le spese sostenute dal Comune per la sospensione della fornitura.
3. Gli eventuali reclami da parte dell'utente non danno diritto a sospensione o differimento dei pagamenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 39**  
**(Contenzioso)**

1. Contro tutti gli atti di richiesta di pagamento o di ingiunzione notificati dal Comune di Introd in relazione a somme dovute per l'erogazione del servizio idrico integrato, relative a sanzioni e interessi, può essere proposta opposizione avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace o Tribunale), in base alla competenza territoriale e per valore, sulla base delle disposizioni e nel rispetto dei termini indicati dal codice di procedura civile.

**Art. 40**  
**(Sanzioni)**

1. In tutti i casi di violazioni al presente regolamento o a norme di legge dallo stesso richiamate, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7bis decreto legislativo n. 267/2000 TUEL (da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00), da rapportarsi alla gravità della violazione commessa.
2. Il Comune ha altresì la possibilità di procedere alla sospensione o riduzione del servizio nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento.
3. In caso di infrazioni alle norme nazionali e regionali concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni previste dalla normativa in materia.

**Art. 41**  
**(Eventuali interruzioni e danni)**

1. Il Comune di Introd non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione o aumento di pressione, o altro qualsiasi inconveniente o danno che potesse derivare dalla fornitura.
2. In particolare, sono a carico dell'utente i danni che, eventualmente, possono derivare dall'acqua sfuggita dalla tubazione di presa all'interno della proprietà dell'utente o di altra proprietà



privata, di cui lo stesso usufruisca a titolo di diritto di servitù di passaggio di tubazione.

3. Le modificazioni che, per qualsiasi ragione, si rendessero necessarie alle diramazioni interne sono sempre a carico dell'utente.
4. Sono invece a carico del Comune i danni determinati da fuoriuscita di acqua, quando venga accertato che la rottura riguardi tratti dell'acquedotto comunale.

**Art. 42**  
***(Contenimento dei consumi)***

1. Al fine del contenimento dei consumi, l'erogazione dai fontanili pubblici è subordinata al soddisfacimento dei fabbisogni delle utenze e alle portate delle sorgenti.
2. In considerazione di quanto sopra, è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dal Comune di Introd di intervenire sulle valvole di erogazione per modificare la portata, fatta salva la necessità di intervenire in caso di incendio.
3. Il Comune si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni dei fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili.

**TITOLO VII**  
**NORME FINALI**

**Art. 43**  
***(Modificazioni del regolamento e della tariffa)***

1. Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto l'osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle previste dal relativo contratto.
2. Il Comune di Introd si riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa, modificazioni, soppressioni, aggiunte che si riterranno opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per i contratti di fornitura d'acqua potabile già in essere.

**Art. 44**  
***(Pubblicità del regolamento)***

1. Il Comune di Introd assicura la più ampia diffusione del regolamento, anche per via informatica e telematica.
2. Gli interessati possono ottenere copia del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione.

**Art. 45**  
***(Rinvio al regolamento generale delle entrate)***

1. Per la disciplina generale della determinazione delle tariffe, delle attività relative al versamento, all'accertamento e alla riscossione, anche coattiva, nonché di ogni altro aspetto riguardante la

gestione dell'entrata, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale generale delle entrate.

**Art. 46**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 79/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Introd o consultabile negli uffici comunali.

**Art. 47**  
***(Entrata in vigore del regolamento)***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio online.